

14.2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio di cui al punto precedente, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

14.3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore puo' essere titolare e puo' fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 2 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di piu' autorizzazioni di tipo a) per piu' mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

14.4. In caso di società il possesso dei requisiti professionali e' richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1.3.2000 n. 42 - 29532, capitolo 2, punto 3.

#### **ART. 15 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO B)**

15.1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante - tipo b) - e' rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.

15.2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai criteri regionali che fanno proprie le risultanze della circolare del ministero del commercio n. 3506/c del 16.1.2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'art. 28, comma IV, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

15.3. Allo stesso soggetto non puo' essere rilasciata piu' di una autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del D. Lgs. 114/98 e della D.C.R. 32 - 2642 del 2.4.2001, nonche' l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

#### **ART. 16 - ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI (SPUNTA)**

16.1. L'assegnazione dei posti vacanti rimane di competenza del Comune di Mazzè.

16.2. L'assegnazione viene fatta senza presentazione di domanda alcuna.

16.3. I posteggi non occupati entro l'orario fissato dall'art. 3.1 lettera a) del presente regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera.

16.4. L'assegnazione giornaliera è prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

16.5. A parità di presenze, per le assegnazioni, vengono seguiti i seguenti criteri:

a) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del titolare dell'autorizzazione esibita per la spunta (data di inizio attività), così come risultante dal Registro imprese;

b) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

16.6. La graduatoria delle priorità è in modo periodico aggiornata dagli addetti alla vigilanza del mercato, mediante nota scritta, da effettuare l'ultimo sabato di ciascun mese.